



DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 31/12/2020
COPIA

Oggetto: Approvazione regolamento per la compensazione delle entrate comunali.

L'anno 2020 addì 31 del mese di **dicembre** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla prima convocazione, in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1. SISCA DANIELE ATANASIO	SI	SINDACO
2. SANSEVERINO FRANCESCO	SI	
3. SICA ROSSELLA	SI	
4. GRADILONE ANTONELLO	NO	
5. PALDINO CARMINE	SI	
6. CARAVONA LIVIO AUGUSTO	NO	
7. GROCCIA NATALE	SI	
8. SPAGNUOLO NUNZIA	SI	
9. NICOLETTI GENNARO	NO	
10. BAFFA PAOLA	NO	
11. MIRACCO ROSSELLA	NO	

Presenti n° 6 Assenti n°5;

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Sisca Daniele Atanasio, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Algieri Santa Rosaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO - che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;

- che il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: “Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali”;

CONSIDERATO - che in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;

- che, come evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione Lombardia – con parere 251/2017 “in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore.... “. La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito.

-che in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione, la sezione della Corte dei Conti della Basilicata, con delibera n. 123/2013 ha avuto altresì modo di ricordare che:

- “già l'art. 69 comma 1 del R.D. N. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;

- “ dalla circostanza che l'art. 1246 del c.c. esclude la compensazione tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che “non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale” in concreto, dunque, non “può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”;

- che anche il T.A.R. Lazio con sentenza n. 2659 del 16/02/2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato.

RITENUTO - opportuno di dovere adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dell'Ente.

RAVVISATA - l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito.

RITENUTO - indispensabile intervenire per normare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la

definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

- di dover disciplinare tale istituto con apposito regolamento comunale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.


RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON votazione unanime;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);



Comune di Santa Sofia d'Epiro
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. _____ DEL _____

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Compensazione verticale

Art. 4 – Compensazione orizzontale

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 – Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2
Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3
Compensazione verticale

D. S. J. m.
12/1/2017

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;

o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4
Compensazione orizzontale

Dalla Tesor

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso.
o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5
Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i 6 seguenti elementi:

- o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- o esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- o affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

4. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di soggetti che vantano crediti in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il Funzionario responsabile delle entrate comunali se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto Funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I Responsabili dei Settori, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio.

Art. 6 Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.


Art. 7 Entrata in vigore

1 Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione

COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPSIRO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Verbale n. 49 Data 21/12/2020	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
----------------------------------	---

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria è stato chiamato dal Responsabile Finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI"

Esaminata la proposta "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI" trasmessa dal responsabile dell'Ufficio Finanziario ;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

OSSERVATO

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: favorevole
- in relazione agli equilibri finanziari: favorevole
- in relazione agli equilibri di cassa: favorevole
- in relazione ai vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio: favorevole
- in relazione alle ragioni d'urgenza della variazione: favorevole

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI"

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Calabria 21/12/2020

DOTT.SSA LUCIANA MINNITI

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art.,49 D.Lgs. n° 267/2000)


Si esprime parere favorevole

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Francesca Baffa

E' COPIA CONFORMA ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

IL SINDACO

f.to Avv. Daniele A. Sisca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

dal 14/01/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi degli art. 124 e 134 comma 4, del D. Lgs n° 267/2000

Data 14/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria